

C.I.G.: 7006815EA4.....

Oggetto: Fornitura vestiario per personale maschile e femminile con mansione di operaio, elettricista, idraulico, cantoniere, addetto agli impianti tecnologici, addetto laboratorio prove e controlli ed ausiliario della viabilità.

ALLEGATO "A" - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Direzione Personale e Organizzazione
Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento**

dott. Aldo-Berti



Redatto in data: gennaio 2017



Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - DURATA DELL' APPALTO	3
Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
Art. 4 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI	3
Art. 5 - MODALITÀ E TEMPI DELLA FORNITURA	4
Art. 6 - SERVIZIO DI SARTORIA	4
Art. 7 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VARIANTI	4
Art. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 9 - ASPETTI ORGANIZZATIVI	7
Art. 10 - ORDINI DI SERVIZIO	7
Art. 11 - ONERI A CARICO DELLA DITTA E DELLA SOCIETÀ	8
Art. 12 - SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA	8
Art. 13 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI	8
Art. 14 - AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ	9
Art. 15 - PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	9
Art. 16 - DANNI A PERSONE O COSE	10
Art. 17 - ACCERTAMENTO DANNI	10
Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO	11
Art. 19 - SUBAPPALTO	11
Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	12
Art. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	12
Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 25 - RECESSO	13
Art. 26 - DOMICILIO LEGALE	14
Art. 27 - CONTROVERSIE	14
Art. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	14
Art. 29 - NORME DI RINVIO	14

84

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario non configurabile come D.P.I. per il personale con mansione di operaio, cantoniere, tecnico addetto agli impianti tecnologici, elettricista, addetto laboratorio prove e controlli ed ausiliario della viabilità della S.p.A. Autovie Venete (di seguito definita semplicemente *Società*).
2. I capi di vestiario di cui al comma precedente dovranno essere forniti secondo le caratteristiche di massima descritte e dettagliate nell'Allegato "B" (Specifiche Tecniche) al presente Capitolato Speciale, e personalizzati con il logo aziendale in plastica fornito dalla Società su tutti gli articoli in posizione da definire ad eccezione degli articoli relativi ai pantaloni, alle maglie tipo "lupetto", ai guanti ed ai berretti.
3. La Ditta aggiudicataria (di seguito per comodità denominata "Ditta") si farà carico del ritiro e corretto smaltimento sia dell'abbigliamento attualmente in uso che di quello che verrà sostituito durante la vigenza del contratto.
4. Il quantitativo presunto di capi di vestiario da fornire nel periodo di durata dell'appalto, è riportato nell'Allegato "C" al presente Capitolato Speciale.
5. Gli Allegati "B" e "C" di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale e del contratto.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di complessivi mesi 36 (trentasei), decorrenti dal 01/07/2017 o dalla data dell'avvio dell'esecuzione del contratto, se successiva al 01/07/2017 che costituisce il tempo stimato per la fornitura del numero di capi di abbigliamento previsto. Decorso detto termine e qualora non pervenga ulteriore comunicazione nel merito l'affidamento conferito dovrà intendersi decaduto ad ogni effetto.
2. È vietato il rinnovo tacito del contratto d'appalto.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo a base d'asta dell'appalto ammonta ad euro 173.000,00 (centosettantatremila/00), al netto dell'IVA
2. L'importo dell'appalto s'intende comprensivo delle spese di imballaggio e trasporto presso le sedi indicate della Società, come specificato più in dettaglio all'Art. 10.
3. L'importo effettivo sarà determinato a misura con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dalla Ditta in sede di gara.

Art. 4 - PREZZI PRATICATI DALLA DITTA

I prezzi praticati dalla Ditta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - MODALITÀ E TEMPI DELLA FORNITURA

1. La fornitura dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli Allegati "B" e "C", e sarà suddivisa in consegne frazionate, scaglionate in base alle necessità, come meglio indicato nei successivi commi e articoli, ed in ogni caso secondo le prescrizioni che potranno essere di volta in volta impartite dalla Società.
2. La Direzione Esecuzione del Contratto invierà alla Ditta singoli Ordini di Acquisto, trasmessi per fax o posta elettronica, contenenti la descrizione delle forniture da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro consegna, nonché eventuali disposizioni particolari ed il richiamo alle penali prestabilite. La Ditta sarà tenuta a dare immediata attuazione alle disposizioni e agli Ordini di Acquisto, dal momento del ricevimento della comunicazione.
3. La Ditta eseguirà la consegna dei capi confezionati, franco magazzino di Palmanova, suddividendoli per nominativo del personale interessato alla consegna; tutti i capi di ogni singolo dipendente dovranno essere confezionati in una/due confezioni che conterranno tutta la dotazione.
4. Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nei singoli Ordini di Acquisto, che saranno inoltrati dalla Società.
5. La data e l'ora di consegna dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
6. La spedizione dei prodotti ordinati, il trasporto e la consegna dovranno essere effettuati a cura e spese della Ditta.
7. Ad ogni fornitura dovrà essere presentata alla Società la documentazione tecnica attestante la rispondenza della fornitura alle caratteristiche stabilite nell'Allegato "B" (Specifiche Tecniche).

Art. 6 – SERVIZIO DI SARTORIA – PROVA TAGLIE - RIPARAZIONI

1. E' a carico della Ditta l'assistenza sartoriale, tale attività comprende la rilevazione delle misure prima della fornitura e/o la prova di vestibilità da effettuarsi con campioni del vestuario che sarà fornito, che avrà luogo presso una o più sedi societarie secondo il calendario predisposto dalla stazione appaltante, nonché le eventuali modifiche che sarà necessario apportare per la perfetta vestibilità dei capi.
2. Rimane confermato che la Ditta dovrà organizzare il rilievo taglie e/o prova di vestibilità tenendo conto che parte del personale interessato è organizzato su tre turni di lavoro con i seguenti orari 6.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00 / 22.00 – 6.00; pertanto dovrà essere previsto di eseguire il rilievo in più tornate al fine di poter coprire tutte le presenze del personale normalmente operante, fatta salva la gestione delle assenze straordinarie (malattie, maternità, aspettative, ecc.) che saranno gestite congiuntamente alla Società.
3. Più in generale nel corrispettivo della Ditta dovranno intendersi incluse le prestazioni necessarie alla fornitura, compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della stessa ed in particolare dei costi dovuti a trasferte, materiali di produzione e consumo, utilizzo e nolo di attrezzature e



strumenti idonei, adempimenti fiscali ed assicurativi, ecc.

Art. 7 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VARIANTI

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino da parte della Ditta della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del Direttore stesso.
3. La Società può chiedere l'esecuzione della variante rispetto al contratto nei seguenti casi:
 - a. per esigenze derivanti da sopravvenuti interventi legislativi e regolamentari;
 - b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Soggetto competente.
5. Nei casi previsti dal comma 3, la Società può chiedere alla Ditta una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto.
6. La Ditta è obbligata ad assoggettarvisi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 alle stesse condizioni previste dal contratto. In tal caso, trattandosi di variazioni contenute nel 1/5 d'obbligo e senza nuovi prezzi o nuove prestazioni la Ditta sottoscriverà un Atto di Sottomissione.
7. In ogni caso la Ditta ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico della Ditta maggiori oneri.
8. Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto ma comportino l'esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la procedura di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Ditta



sottoscriverà un atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la sottoscrizione con la Società di un atto aggiuntivo.

9. Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto la Società e la Ditta saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d'appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.

10. Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 50/2016.

11. Non costituiranno motivo di variazione dell'importo contrattuale eventuali modifiche migliorative del prodotto.

Art. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2. L'avvio dell'esecuzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

3. La Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione comunica alla Ditta in forma scritta, anticipata via fax, il giorno, il luogo e l'ora in cui deve presentarsi per sottoscrivere l'avvio dell'esecuzione del contratto

4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà un apposito verbale in contraddittorio con la Ditta e in doppio esemplare.

5. Nel caso in cui la Ditta ometta di presentarsi alle operazioni di avvio dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione rinnoverà l'invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombente.

6. In tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per avvio dell'esecuzione del contratto fissato nel primo invito disatteso dalla Ditta.

7. Nel caso in cui la Ditta ometta di presentarsi anche alle operazioni di avvio dell'esecuzione del contratto fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

8. L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto nelle seguenti ipotesi:

- a. quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b. per comprovata urgenza.

9. Nel caso sia necessario anticipare l'esecuzione del contratto, ciò potrà avvenire solamente dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.



10. L'eventuale esecuzione anticipata sarà autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento attraverso apposito provvedimento che indichi in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
11. Nel caso di avvio anticipato rispetto alla sottoscrizione del contratto, la Società per il tramite del Direttore dell'Esecuzione terrà conto di quanto predisposto dalla Ditta, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto.
12. Concluse le operazioni di avvio dell'esecuzione del contratto la Ditta è tenuta a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell'Esecuzione che potranno essere impartite anche mediante specifici Ordini di Servizio, come dettagliato nel successivo Art. 10.
13. L'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni verrà verbalizzata in contraddittorio tra la Società e la Ditta mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
14. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 - ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. La Ditta è tenuta a nominare un Referente dell'appalto al quale la Società stessa potrà rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni durante tutto lo svolgimento del contratto.
2. La Ditta, all'atto della sottoscrizione del verbale di avvio del contratto, è tenuta a comunicare per iscritto alla Società i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, posta elettronica certificata del Referente e degli eventuali sostituti.
3. La Ditta eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.
4. I soggetti incaricati dalla Società annoteranno e comunicheranno al Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 10 - ORDINI DI SERVIZIO

1. Il Direttore dell'Esecuzione potrà impartire alla Ditta, mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare, le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.
2. L'Ordine di Servizio verrà trasmesso alla Ditta, che lo resituirà firmato per presa conoscenza e, se del caso, potrà chiedere copia conforme all'originale dello stesso ordine. L'Ordine di Servizio non restituito controfirmato dalla Ditta mantiene comunque la propria validità nei confronti della Ditta, a semplice prova dell'avvenuta ricezione.
3. Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui la descrizione sommaria delle prestazioni da eseguire ed il termine entro il quale eseguirle.

Art. 11 - ONERI A CARICO DELLA DITTA E DELLA SOCIETÀ

1. Saranno a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla realizzazione, all'imballaggio, alla spedizione ed al trasporto, nonché alla consegna dei prodotti che saranno richiesti dalla Società.
2. Saranno altresì a carico della Ditta gli oneri relativi alla prova taglie ed allo smaltimento a norma di legge del vestiario attualmente in uso nonché del vestiario che verrà sostituito durante il periodo di validità del contratto.
3. Pertanto nell'importo offerto dovranno intendersi inclusi tutti i suddetti oneri nonché quelli relativi all'acquisizione delle materie prime, alla manutenzione dei macchinari e delle strutture utilizzate sia nella produzione sia nella rete per la consegna del prodotto finito, nonché gli eventuali oneri relativi allo smaltimento delle materie di risulta della produzione.
4. Si evince pertanto che gli importi unitari offerti per la fornitura dei prodotti contrattualmente stabiliti dovranno intendersi finiti, franco destino di consegna, senza nessun ulteriore valore aggiunto a carico della Società fatta salva l'I.V.A..
5. Saranno a carico della Società la predisposizione dei depositi aziendali per lo stoccaggio dei prodotti nonché la messa a disposizione dei mezzi per lo scarico dei prodotti commissionati.

Art. 12 - SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto riportato nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati "B" e "C".
2. Nell'ambito degli Ordini d'Acquisto formalizzati dopo l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, la Società si riserva facoltà di sottoporre campioni di materiali prelevati dalla fornitura alle prove tecnologiche che riterrà opportune, con eventuali spese a carico della Ditta, secondo le modalità indicate nell'Allegato "B" Specifiche Tecniche.
3. Nel caso in cui i materiali sottoposti alle prove non risultassero conformi a quanto prescritto, la Ditta sarà tenuta a ritirare i prodotti risultanti non idonei, sostituendoli con altri aventi i requisiti richiesti dalle previste specifiche entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Tale sostituzione dovrà essere effettuata a cura e spese esclusive della Ditta .
4. Rimane confermato che, qualora la sostituzione non avvenga entro detto termine od i prodotti forniti in sostituzione risultassero nuovamente non conformi, la Società, oltre ad applicare la penale di cui all'Art. 12, si potrà avvalere della facoltà di rescindere il contratto e di richiedere i danni come indicato al successivo Art. 24.

Art. 13 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. Le consegne dovranno essere effettuate entro i termini di cui all'art. 5, che saranno indicati anche nei singoli Ordini di Acquisto emessi dalla Società.



2. La Ditta dovrà completare la fornitura entro il termine interogabile indicato in offerta; Rimane confermato che la fornitura dovrà ritenersi evasa al completamento della consegna, inclusa l'esecuzione di eventuali riparazione e/o modifiche di capi realizzati in difformità al rilievo taglie
3. Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite per le consegne, alla Ditta sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo di aggiudicazione.
4. Per ogni fornitura che dovesse risultare parzialmente o totalmente difforme alle specifiche tecniche dell'Allegato "B", secondo le verifiche richiamate all'Art. 11, ed a quanto indicato nel presente capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo di aggiudicazione fino alla data di riconsegna dei prodotti conformi.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riferirà tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito al ritardo nell'esecuzione rispetto al programma delle forniture. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave adempimento.
6. La Ditta potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali comminate per ritardi nelle forniture qualora:
 - a. si accerti che il ritardo non è imputabile alla Ditta;
 - b. si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo della Ditta.
7. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
8. Le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento e saranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.
9. L'applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora della Ditta e neppure la prova di aver subito il danno.
10. La Società avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.

Art. 14 - AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ

1. Qualora dall'inadempimento della Ditta derivi l'applicazione di una penale a carico della Società da parte dell'Ente concedente (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti od altro organo delegato per attività di controllo tecnico-economico-giuridico delle autostrade in concessione), la Società sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti della Ditta.

Art. 15 - PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati a seguito di emissione di fatture della Ditta in unica soluzione alla completa evasione dei singoli Ordini di Acquisto inoltrati dalla Società.

837



2. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il numero dell'Ordine di Acquisto di riferimento, il CIG, le coordinate bancarie ed il numero dei Documenti di Trasporto.
3. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., su ogni fattura emessa la Ditta dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.
4. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati subordinatamente alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito, DURC), a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.
5. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati sul c.d. conto dedicato della Ditta, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 16 - DANNI A PERSONE O COSE

1. La Ditta sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dall'utilizzo dei prodotti forniti o conseguenti le fasi di consegna dei prodotti richiesti, a persone o a cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
2. La Ditta dovrà provvedere con la massima urgenza a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
3. La Ditta all'atto della stipulazione del contratto d'appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale non inferiore a quello indicato nel bando di gara.
4. La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature della Ditta.

Art. 17 - ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto alla presenza della Ditta o suo delegato, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell'accertamento.
2. Qualora la Ditta o il suo delegato non si presenti sul luogo convenutola Società, verbalizzando la sua assenza, procederà autonomamente alla valutazione del danno.
3. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.



Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO.

1. La Ditta dovrà assumere l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, o comunque impiegato per l'evasione delle prestazioni contrattuali, e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi.
2. La Società non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della Ditta .
3. La Ditta riconosce fin d'ora che la Società è estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa ed il proprio personale dipendente e si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4. Sarà onere della Ditta impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni ed integrazioni, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

Art. 19 – SUBAPPALTO/SUBCONTRATTO

1. La Ditta, qualora intendesse ricorrere al subappalto/subcontratto, dovrà presentare la preventiva comunicazione alla Società indicando, in fase di presentazione d'offerta, gli interventi che intende subappaltare; la parte ammissibile degli interventi di cui trattasi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società, pena la rescissione dell'incarico. Ai fini della corretta applicazione dell'eventuale subappalto, entro la quota del 30% dell'importo di aggiudicazione, e/o subcontratto si farà riferimento alla normativa di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'esecuzione di interventi da parte del subappaltatore, dopo la preventiva autorizzazione della Società, comporterà la verifica ed accettazione da parte della Ditta, che non potrà in seguito imputare a terzi la responsabilità per difetti di esecuzione.
3. Nei casi di subcontratto riguardanti attività che richiedono l'impiego di manodopera di importo inferiore al 2% dell'importo dell'affidamento, e con una percentuale di manodopera inferiore al 50% del valore del subcontratto, è fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Società, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, il relativo importo, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Anche nei casi di subcontratto la Ditta non potrà imputare a terzi la responsabilità per difetti di esecuzione.
4. La Ditta, nell'eventuale contratto sottoscritto con il subappaltatore o subcontraente, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/10 e s.m.i.
5. Il pagamento del subappaltatore avverrà da parte della Ditta.
6. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

87



Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto d'appalto.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale, la Ditta dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La cauzione definitiva verrà svincolata progressivamente secondo le percentuali e i tempi previsti dall'art. 103, 5° comma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà essere incamerato.

Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. La Società nella sua veste di Titolare Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nomina la Ditta, che accetta, Responsabile Privacy esterno.
2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dalla Ditta senza pretendere a fronte di tale ruolo alcun compenso aggiuntivo rispetto quello allo stesso riconosciuto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. I dipendenti della Ditta sono Incaricati Privacy.

Art. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:



- a. nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio;
- c. nei casi di cui all'art. 18, 1° comma del presente capitolato;
- d. nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dettagliate nell'art. 11;
- e. mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- f. procedure concorsuali;
- g. nel caso di omessa presentazione alle operazioni di avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 7, 7° comma del presente capitolato;
- h. nel caso in cui non osservi la disposizione dell'art. 105, comma 14° del D. Lgs. 50/2016, relativamente ai prezzi praticati al subappaltatore e dell'art. 14, 6° comma del presente Capitolato Speciale;
- i. mancato pagamento delle maestranze.

2. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione accerti che alcuni comportamenti della Ditta concretino grave inadempimento di una o più obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate alla Ditta.

3. Il Direttore dell'Esecuzione, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, formula le contestazioni degli addebiti alla Ditta, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Società la risoluzione del contratto qualora:

- a. siano state valutate negativamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta nei termini;
- b. la Ditta non abbia presentato le proprie controdeduzioni entro il termine assegnatogli.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a comunicare alla Ditta il provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto, disponendo altresì con un preavviso di 20 giorni che il Direttore dell'Esecuzione rediga uno stato di consistenza delle prestazioni eseguite.

6. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del contratto risolto viene determinato l'onere da porre a carico della Ditta inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per riaffidare l'appalto ad altra impresa ove la Società non si sia avvalsa della facoltà di interpellare progressivamente gli altri appaltatori in graduatoria e partecipanti alla procedura di gara, ove ciò veniva previsto nel relativo bando di gara.

7. In caso di risoluzione la Società incamererà la cauzione definitiva salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 25 - RECESSO

1. La Società, ai sensi dell'Art. 109 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

83



2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente comma 1. è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità definitiva.

Art. 26 - DOMICILIO LEGALE

1. La Ditta deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni relative al contratto d'appalto verranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per la rispettiva competenza, a mani proprie della Ditta o di un suo procuratore munito di idonea procura o presso il domicilio di cui al comma precedente.
3. La variazione del domicilio della Ditta dovrà essere previamente comunicata alla Società almeno 5 giorni prima della variazione effettiva.

Art. 27 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Capitolato, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza territoriale del Foro di Trieste.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono ad esclusivo carico della Ditta le spese inerenti la stipula del contratto, di bollo, di registro e di copia fino al termine di esecuzione dell'appalto.

Art. 29 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente.

